

**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI
REGIONALI E DELLE ENTRATE DELLA GIUNTA, DEL CONSIGLIO E DI POLIS LOMBARDIA**

CAPITOLATO D'ONERI SPECIALE

Articolo 1 – Premessa

L'esecuzione del presente *Servizio* è regolata dalle clausole del presente capitolato, dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e successivi provvedimenti attuativi; dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità della Regione; dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; dalla normativa e dai regolamenti di settore.

Le clausole del *Contratto* sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sua stipulazione, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il *Concessionario*, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 - Oggetto

Il presente capitolato disciplina lo svolgimento del servizio di riscossione coattiva dei tributi regionali e delle entrate della Giunta regionale, del Consiglio regionale e di Polis Lombardia, di seguito denominati "*Regione*".

Con la stipula del Contratto il Concessionario si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione a fornire il servizio, tutto come meglio specificato nei successivi articoli, nella misura richiesta dalla Regione medesima, nei limiti dell'importo massimo contrattuale.

Il presente appalto non è soggetto alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto il servizio non si svolge presso le sedi regionali. Gli oneri per la sicurezza da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 sono pari a zero.

Articolo 3 – Descrizione del servizio e sedi di esecuzione

Il servizio ha per oggetto la riscossione coattiva dei tributi regionali e delle altre entrate di Regione. Il servizio regola la gestione in regime di concessione della riscossione coattiva delle entrate oggetto di atti di ingiunzione di cui al R.D. 639/1910 e s.m.i.

I tributi regionali oggetto del Servizio sono quelli gestiti direttamente da Regione, disciplinati dalla l.r. 14 luglio 2003, n. 10, e precisamente:

- imposta sulle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (artt. da 26 a 29, ibidem);
- tasse sulle concessioni regionali (artt. da 34 a 37, ibidem);
- tasse automobilistiche regionali (artt. da 38 a 49, ibidem);
- tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (artt. da 50 a 58, ibidem).

Le altre entrate regionali oggetto del servizio sono costituite da tutte quelle somme derivanti dall'esercizio delle funzioni amministrative e dei poteri propri di Regione compreso l'eventuale recupero delle entrate di competenza di Regione. A titolo esemplificativo e non esaustivo si fa riferimento a canoni demaniali, sanzioni amministrative, spese di giustizia, al recupero di contributi e agevolazioni a qualsiasi titolo erogati.

Con la concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà e le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate sopra indicate, a titolo esemplificativo, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento; il Concessionario sarà il soggetto legittimato, sulla base delle liste di carico delle ingiunzioni scadute e non pagate trasmesse dall'Ente titolare dell'entrata ad attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri e degli strumenti previsti dalle normative vigenti al momento dell'avvio della riscossione coattiva previste nel capitolato nonché nell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Con la predetta concessione viene altresì trasferito il rischio operativo sostanziale derivante dall'esercizio delle funzioni e dei poteri finalizzati all'incasso delle liste di carico delle ingiunzioni affidate al Concessionario, fatto salvo che l'appalto in questione si configura come prestazione di servizi in quanto oltre al rimborso spese prevede un corrispettivo per ogni partita affidata.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è principalmente l'intero territorio lombardo ma è prevedibile anche l'estensione in ambito nazionale ed internazionale limitatamente ai debitori ivi residenti.

E' previsto che il concessionario garantisca almeno uno sportello informativo ed operativo nel territorio dei capoluoghi di provincia della Lombardia e della città Metropolitana di Milano, finalizzato a garantire ottimali livelli di servizio all'utenza, con orario di apertura almeno dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e, in almeno una giornata, assicurare l'apertura continuativa dalle ore 8.30 alle ore 18.30.

Articolo 4 – Modalità di esecuzione dell'incarico

Il Concessionario provvede all'esecuzione di tutte le attività successive alla presa in carico dei crediti non riscossi.

Tali attività, comprendono:

Presa in carico

Si intende il trasferimento al concessionario delle liste di carico, contenenti i dati e le informazioni relative alle entrate regionali non riscosse a seguito di ordinanza ingiunzione di pagamento, previamente sottoposte a verifica di coerenza informatica tra Regione e Concessionario. Dalla data di presa in carico delle liste così formate il Concessionario assume ogni rischio e responsabilità del recupero dei crediti affidati.

Procedure cautelari ed esecutive (D.P.R. 602/73 – Titolo II)

A seguito della presa incarico delle liste, il Concessionario deve procedere ad una valutazione del profilo di solvibilità del debitore, anche nei confronti dei soggetti coobbligati, svolgendo tutte le attività di ricerca dei cespiti e delle informazioni, in ordine alla situazione reddituale e patrimoniale mobiliare ed immobiliare. Il Concessionario è tenuto a porre in essere, senza limiti territoriali, entro e non oltre i termini di legge, tutti gli atti e le operazioni inerenti alle procedure cautelari ed esecutive, fino alla riscossione del credito ovvero a individuare e comunicare a Regione le posizioni per le quali le procedure di recupero siano risultate infruttuose. Le procedure cautelari si attivano in relazione all'ammontare del debito. Salva la sopravvenienza di modifiche di legge, per importi di debito inferiori a Euro 2.000,00 (duemila/00) viene disposto il fermo amministrativo di beni mobili registrati in pubblici registri; per importi di debito inferiori complessivamente a Euro 20.000,00 (ventimila/00) non può essere iscritta ipoteca sugli immobili. In ogni caso, entro un anno dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione di pagamento da parte di Regione, il Concessionario è tenuto ad esperire le procedure cautelari o esecutive. In caso contrario è tenuto a comunicare immediatamente le ragioni del mancato avvio di dette procedure, anche al fine di consentire a Regione la reiterazione dell'ordinanza ingiunzione. La conclusione del procedimento deve essere comunque assicurata non oltre il termine di due anni dalla consegna della relativa lista di carico da parte della Regione. Gli atti relativi alla fase cautelare ed esecutiva sono adottati dal Concessionario, che li sottoscrive, ai sensi di legge.

Attivazione e comunicazione delle procedure per la tutela del credito

A seguito della presa in carico delle liste dopo aver verificato la presenza di beni aggredibili in capo al debitore, il Concessionario deve:

- conformemente alle liste di carico, elaborare i flussi per il calcolo degli interessi, aggio e spese postali, predisporre, stampare ed inoltrare, secondo modalità di legge, un sollecito di pagamento comprensivo del preavviso di azioni cautelari o esecutive nel quale sarà indicata la ragione del credito vantato, la data di scadenza per il pagamento ed ogni altra informazione utile per il contribuente o prevista per legge o regolamento. A tale comunicazione dovrà essere allegato un bollettino di conto corrente postale, precompilato in ogni sua parte, con l'indicazione dell'importo da pagare aggiornato con gli oneri accessori, fino e non oltre l'adesione al sistema di pagamento PagoPA, di cui all'art 5 del d.lgs 26 agosto 2016 n. 179 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- verificare le anagrafiche dei debitori, con particolare riguardo ai soggetti che risultano deceduti (ricercando gli eredi) e ai casi di cessazione di Partita IVA (in caso di società di capitali, dovranno essere individuati i soci presso i quali riscuotere il credito, mentre se trattasi di società di persone, dovranno essere individuati i soci accomandatari o, in caso di società in nome collettivo, almeno uno dei soci in solido);
- acquisire, in maniera informatizzata, gli estremi dell'invio delle comunicazioni ed ogni altra informazione (per es., indirizzi o codici fiscali non corretti, ecc.) rilevante ai fini della gestione della posizione debitoria, tributaria e non, che consentirà l'aggiornamento della banca dati della Regione e la consultazione puntuale di tali informazioni;
- acquisire i flussi di incasso e riconciliare le somme incassate con i carichi affidati;

- gestire gli eventuali sgravi e rimborsi, intesi come riduzione del carico disposto da Regione, ed aggiornare la relativa lista di carico;
- procedere, rimanendo il debito insoluto, non sgravato o sospeso, all'iscrizione del fermo amministrativo dei beni mobili registrati o all'iscrizione di ipoteca sugli immobili o ad ogni altra azione a tutela del credito;
- comunicare all'interessato l'avvenuta iscrizione, con modalità di posta ordinaria o modalità equivalente, allegando un bollettino di conto corrente postale, precompilato in tutte le sue parti, con l'importo aggiornato del debito, degli interessi, degli aggi e delle spese relative alle procedure cautelari, sulla base della normativa vigente, fino e non oltre l'adesione al sistema di pagamento PagoPA, di cui all'art 5 del d.lgs 26 agosto 2016 n. 179 (Codice dell'Amministrazione Digitale);
- procedere, in caso di sgravio, alla cancellazione del fermo amministrativo e alla cancellazione dell'ipoteca ai sensi di legge, senza ulteriori oneri per il contribuente;
- in caso di estinzione del debito, rilasciare al contribuente il provvedimento di revoca o l'atto di assenso alla cancellazione dell'ipoteca, ai fini della relativa trascrizione nei Pubblici Registri a cura del contribuente.

Tutte le attività condotte devono essere tracciate nel sistema informativo delineato negli allegati tecnici (B e C) nel rispetto dei livelli di servizio ivi indicati.

Attivazione della fase esecutiva

Trascorso il termine di scadenza indicato negli atti relativi alla fase cautelare e rimanendo il debito insoluto, non sgravato o sospeso, si attivano le procedure relative alla fase esecutiva, ritenute necessarie ed efficaci ai fini del recupero del credito. Procedure esecutive, condizioni dei beni, modalità e termini sono quelli attribuiti dall'ordinamento. Tutte le attività condotte devono essere tracciate anche nel sistema informativo.

Gestione delle rateizzazioni

Il Concessionario deve gestire le istanze di rateizzazione. A tal fine, comunque nel rispetto della normativa regionale in materia, deve:

- acquisire le istanze presentate dai contribuenti e registrarle sul sistema informativo;
- in caso di accettazione, comunicare al contribuente il risultato dell'istruttoria e il piano di rateizzazione, con bollettini di conto corrente postale allegati e precompilati in tutte le loro parti per consentire al contribuente il pagamento, sulla base della normativa vigente, fino e non oltre l'adesione al sistema di pagamento PagoPA, di cui all'art 5 del d.lgs 26 agosto 2016 n. 179 (Codice dell'Amministrazione Digitale) di ciascuna rata;
- in caso di diniego, comunicare l'esito negativo dell'istruttoria ed i termini entro cui adempiere al pagamento in unica soluzione;
- revocare tutti gli atti cautelari e esecutivi in capo al soggetto beneficiario della rateizzazione, a conclusione del pagamento di tutte le rate;
- monitorare l'andamento degli incassi delle rate;
- comunicare l'eventuale decadenza dal beneficio della rateizzazione e il residuo importo a suo debito e aggiornare la posizione nel sistema informativo.

Sgravi e rimborsi

Il Concessionario gestisce eventuali sospensioni e sgravi, intesi come abbattimento del carico disposto dalla Regione e aggiorna la relativa lista di carico sulla base dei provvedimenti dalla stessa adottati e procede, entro 5 giorni, alla sospensione o cancellazione, delle procedure cautelari esecutive, eventualmente già intraprese, senza ulteriori oneri per il debitore. In caso di pagamento non dovuto, limitatamente ai carichi affidati per i quali il concessionario ha riscosso i relativi importi, il medesimo provvede al rimborso al richiedente, entro 60 giorni dalla richiesta, trattenendo le relative somme dai riversamenti a Regione. Il Concessionario provvede alla raccolta di segnalazioni prodotte dal contribuente, le esamina e fornisce risposta, nei termini stabiliti dalla Legge 7/8/1990 n. 241, e comunque entro e non oltre 60 gg, gestendo direttamente gli eventuali sgravi e rimborsi. Qualora non attinenti alla fase esecutiva di sua spettanza, il Concessionario inoltra le segnalazioni alla Regione, entro 5 giorni, e ricevuta la decisione regionale, ne informa l'interessato. Di tutte le attività svolte fornisce puntuali riscontri a Regione tramite le apposite procedure informatiche indicate negli allegati tecnici.

Procedure concorsuali

Il Concessionario quando abbia avuto notizia, attraverso la consultazione di pubblici archivi o su segnalazione della Regione, dell'esistenza di una procedura concorsuale o di liquidazione, adotta gli atti ritenuti opportuni ai fini della migliore tutela del credito della Regione e ne dà a questa tempestiva informazione. Il Concessionario, salvo diversa indicazione della Regione, è tenuto al compimento delle attività previste dalla legge fallimentare e consistenti nella predisposizione, deposito e notifica degli atti necessari presso gli organi competenti (curatela fallimentare, Tribunale, ecc.), nel rispetto dei relativi termini di legge. Ancorché per effetto della stipula del Contratto il Concessionario sia legittimato a porre in essere tutte le attività a tutela del credito azionato anche nelle procedure concorsuali, Regione si riserva di conferire una procura generale al Concessionario medesimo, qualora necessario secondo norme e disciplina organizzativa. L'intera fase del recupero crediti, di rappresentanza e difesa in giudizio, nell'ambito delle procedure concorsuali, deve essere tracciata nel sistema informativo, allo scopo di consentire a Regione il monitoraggio delle procedure.

Attività di contenzioso in capo al concessionario

Il Concessionario sta in giudizio per gli atti di competenza, con oneri a suo carico in caso di soccombenza, senza nulla avere a pretendere nei confronti di Regione. Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico, anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza del contratto. Il Concessionario è tenuto, inoltre, a fornire un supporto tecnico amministrativo per consentire l'eventuale costituzione in giudizio da parte di Regione nei giudizi in questione. L'esito del giudizio deve essere tempestivamente comunicato a Regione.

Rendicontazioni contabili degli atti emessi e degli incassi

Relativamente all'attività di rendicontazione degli atti emessi e delle procedure eseguite, la Regione deve essere nelle condizioni di visualizzare in qualsiasi momento, tramite collegamento web, per ciascuna tipologia di entrata o per ciascuna lista di carico o per ciascun accertamento di bilancio, i dati relativi a: situazione generale e dettagliata degli atti emessi (solleciti, atti relativi alle procedure cautelari ed esecutive); situazione debitoria e procedurale di ogni singolo contribuente.

Le rendicontazioni sopradescritte devono essere analitiche circa lo stato degli atti notificati, con l'indicazione di tutti i dati relativi alla notificazione e delle cause della mancata notificazione, delle conseguenti attività cautelari ed esecutive svolte, degli atti scaricati ed annullati, dei rimborsi, dello stato delle eventuali procedure concorsuali intervenute, dei crediti riscossi e di quelli da dichiarare inesigibili, con l'indicazione delle cause di inesigibilità.

A tal fine occorre:

- rendere disponibile a Regione i dati relativi ai versamenti eseguiti dai contribuenti entro i 7 giorni successivi a ciascuna quindicina di ogni mese, secondo le modalità indicate negli Allegati tecnici B e C;
- provvedere alla riconciliazione dei pagamenti, presenti in banca dati, compresi i bollettini bianchi, i bonifici nonché degli eventuali versamenti eseguiti sul conto di Tesoreria previo trasferimento da parte di Regione;
- consentire alla Regione di visualizzare a sistema una rendicontazione dettagliata, per ciascun flusso di versamento, che permetta la regolarizzazione contabile degli incassi in bilancio. Tale rendicontazione dovrà contenere almeno l'indicazione della tipologia di entrata (es. tassa/imposta/provento, sanzioni, interessi, recupero spese etc.), dell'annualità di riferimento, del capitolo di bilancio, del numero di accertamento di bilancio, di un'eventuale eccedenza nei pagamenti e di ogni altra informazione utile per la regolarizzazione degli incassi, in ogni caso secondo quanto indicato negli Allegati tecnici (B e C);
- deve inoltre comunicare, con cadenza annuale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, lo stato delle procedure relative alle singole quote comprese nelle liste di carico, consegnate nel precedente anno; la mancata comunicazione comporta l'applicazione delle penalità previste nel capitolato.

Gestione del rapporto con i cittadini ed utenti: sportelli e call center e sito web

Il Concessionario deve attivare servizi di front office e di call center con risorse dedicate ed adeguatamente formate nell'ambito della specifica normativa tributaria regionale e nell'ambito di tutti i processi collegati all'attività di riscossione coattiva e dei sistemi informativi di gestione delle banche dati, tributarie e non, in modo da garantire un'efficace, corretta e tempestiva informazione all'utenza. Per le risorse umane impiegate nei servizi di front office e di call center, il titolo di studio richiesto, quale requisito minimo per almeno un operatore, è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e riservatezza; deve agire in ogni occasione con la diligenza professionale dovuta; deve esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Il personale dipendente ed i collaboratori del Concessionario sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel "Codice di comportamento per il personale della Giunta Regionale della Regione Lombardia". Il Concessionario deve prestare

assistenza e supporto ai cittadini nella verifica della loro posizione debitoria, dei pagamenti effettuati in relazione a ogni fase del recupero del credito.

Il Concessionario deve garantire l'assistenza tecnica e informativa a cittadini, utenti e operatori anche attraverso un sito web (con le caratteristiche di cui all'Allegato B), una casella di posta elettronica dedicata, per singolo tributo regionale e per ogni altra entrata regionale, alla quale i cittadini e gli utenti potranno inoltrare eventuali richieste. Il Concessionario dovrà garantire la continuità e la disponibilità dei servizi on-line per il tramite del sito web ai cittadini dal lunedì alla domenica h24 – 7x7 ed eseguire i fermi programmati dalle ore 20.00 alle ore 7.00, previa opportuna informazione all'utenza e un preavviso di almeno 24 ore a Regione.

Il Concessionario deve attivare un servizio di call center funzionante almeno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18.00, con almeno una linea dedicata, che assicuri tendenzialmente il 90% delle richieste giornaliere in entrata. Le risorse impiegate devono essere adeguatamente formate nell'ambito di tutti i processi collegati all'attività di riscossione coattiva e dei sistemi informativi di gestione delle banche dati, tributarie e non, in grado di fornire informazioni e supporto ai contribuenti. Il Concessionario deve garantire un sistema di scalabilità che consenta di gestire i picchi giornalieri dovuti a situazioni particolari, che comportino incrementi del numero di contatti su operatore per fascia oraria e per intera giornata. Il Concessionario dovrà anche, nei limiti della visibilità sui sistemi di gestione utilizzati, produrre un report bimestrale riportante la frequency off call (vale a dire la media delle chiamate al call center). Il Concessionario è tenuto ad effettuare i servizi aggiuntivi eventualmente indicati nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e ritenuti accettabili dalla Commissione Giudicatrice. L'eventuale mancata realizzazione, in sede di esecuzione del servizio, di quanto dichiarato nell'offerta tecnica, per motivi imputabili esclusivamente al Concessionario, potrà comportare la decadenza per inosservanza degli obblighi contrattuali.

Sistema informativo, gestione banche dati, analisi e statistiche

Il Concessionario deve disporre di un sistema informativo che consenta di gestire le attività oggetto del servizio. Il sistema informativo dovrà essere affidabile e idoneo a costituire e aggiornare una banca dati completa, dettagliata e modulabile, che permetta l'interrogazione puntuale delle posizioni debitorie, una rapida rendicontazione delle somme incassate, l'estrapolazione di dati statistici, anche ai fini della redazione del bilancio della Regione, e permetta altresì eventuali modifiche tecniche conseguenti ad evoluzioni della normativa nazionale e regionale. Il Concessionario deve disporre di un sistema informativo che consenta la produzione di un ampio ventaglio di statistiche riferite a tutte le informazioni delle singole liste di carico. Per la migliore relazione con i contribuenti è necessario rendere disponibili tutte le posizioni debitorie di un contribuente, identificato per codice fiscale, indipendentemente dalla lista di carico e dal tipo di tributo o altra entrata. Le attività di consultazione previste vengono assicurate mediante idonea procedura on line, con possibilità di estrazione e comunicazione massiva dei dati, idonea e compatibile per aggiornare la banca dati della Regione. Il sistema informativo deve, inoltre, consentire l'estrazione di dati ai fini dell'elaborazione di report relativi alle attività svolte, alle riscossioni avvenute e allo stato dei crediti non ancora riscossi (meglio specificate nell'Allegato B). Le funzionalità tecniche sono definite negli allegati Tecnici B e C, parti integranti del capitolato.

Riversamenti

Il Concessionario è tenuto a riversare sul conto corrente intestato alla Tesoreria della Regione l'ammontare delle riscossioni incassate ogni quindici giorni, per tutta la durata del contratto, entro il decimo giorno successivo a ciascun periodo di incasso salvo minor termine risultante dall'aggiudicazione. Il riversamento è costituito dal riscosso e dalla trattenuta di garanzia pari allo 0,5% dell'aggio e delle spese anticipate dedotti l'aggio, le spese anticipate e la relativa IVA, calcolata al netto della suddetta ritenuta di garanzia.

La tempistica del riversamento, salvo eventuale proposta migliorativa di cui all'offerta tecnica è la seguente:

- entro il giorno 25 del mese saranno riversate le somme incassate nei primi 15 giorni del mese stesso;
- entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza saranno riversate le somme incassate nella seconda quindicina del mese precedente.

Quanto alle somme di competenza del Concessionario esse restano giacenti, sui conti correnti postali e bancari di riscossione dedicati, fino al compimento degli adempimenti di cui al punto 12 dell'Allegato A.

Formazione

Il Concessionario è tenuto ad effettuare attività formative sulle procedure di recupero e almeno sei giornate di formazione a personale indicato da Regione nel corso del triennio contrattuale

Articolo 5 – Stima delle quantità

I volumi oggetto del servizio sono stimabili sulla base della serie storica del carico finanziario e delle partite oggetto di riscossione coattiva, riferito alle liste di carico affidate al concessionario da Regione Lombardia nel periodo 2017-2018.

Vengono convenzionalmente utilizzati quali parametri per calcolare l'importo della base d'asta con riferimento al periodo 2017-2018:

- l'ammontare annuo medio del riscosso (al netto dell'aggio e delle spese di riscossione di competenza del concessionario), a seguito di recupero coattivo, così per Euro 16.000.000,00 (sedicimilioni/00);
- il numero medio annuo delle partite costituenti il carico, così per una stima di 280.000;
- il numero medio annuo delle comunicazioni inviate con posta ordinaria, così per una stima di 250.000;
- il numero medio annuo delle comunicazioni inviate con posta raccomandata, così per una stima di 130.000.

Articolo 6 – Team minimo di lavoro

Il team minimo è così composto:

- n. 2 Ufficiali della Riscossione

- n. 1 operatore almeno diplomato per ogni sede dislocata sul territorio
- n. 1 laureato in giurisprudenza
- n. 1 esperto informatico

Articolo 7 - Durata del servizio e base d'asta

Il Contratto ha una durata di complessivi 3 (tre) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Sulla scorta dei volumi stimati al precedente art. 5, a base d'asta sono posti:

- un aggio del 5,8%, che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti, sull'importo effettivamente riscosso, così per Euro 928.000,00 (novecentoventottomila/00), IVA esclusa;
- un corrispettivo a partita di Euro 0,80 (zero/80), che sarà oggetto di ribasso da parte dei concorrenti, così per Euro 224.000,00 (duecentoventiquattromila/00), IVA esclusa;
- l'importo di Euro 1,10 (uno/10) per spese postali relative a comunicazioni ordinarie, comprensivo di stampa, imbustamento, spedizione e gestione degli esiti. L'importo stimato è pari a Euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00), IVA esclusa;
- l'importo di Euro 5,18 (cinque/18) per spese postali relative a comunicazioni con posta raccomandata, con ricevuta di ritorno A/R, comprensivo di stampa, imbustamento, spedizione e gestione degli esiti. L'importo stimato è pari a Euro 673.400,00 (seicentosettantemilaquattrocento/00), IVA esclusa;
- l'importo di Euro 8,75 (otto/75) per spese postali relative a comunicazioni inviate a mezzo notifica con atto giudiziario o modalità equivalente ai sensi di legge, comprensivo di stampa, imbustamento, spedizione e gestione degli esiti. L'importo stimato è pari a Euro 8.750,00 (ottomilasettecentocinquanta/00), IVA esclusa.

Pertanto, la base d'asta convenzionale è stimata in Euro 6.327.450,00 (seimilionitrecentoventisettemilaquattrocentocinquanta/00), IVA esclusa, come meglio evidenziato nella tabella seguente:

Elementi della base d'asta		Unità a base d'asta	Stima convenzionale della serie storica delle riscossioni	Base d'asta annuale convenzionale
a)	Aggio	5,80%	€ 16.000.000,00	€ 928.000,00
b)	Partita	€ 0,80	n. 280.000	€ 224.000,00
c)	Spese postali comunicazione con posta ordinaria	€ 1,10	n. 250.000	€ 275.000,00
d)	Spese postali comunicazione con posta raccomandata A/R	€ 5,18	n. 130.000	€ 673.400,00
e)	Spese postali comunicazioni a mezzo notifica	€ 8,75	n. 1.000	€ 8.750,00

Importo convenzionale annuo	€ 2.109.150,00
Importo complessivo convenzionale a base d'asta solo triennio = importo convenzionale annuo moltiplicato per il solo <u>triennio di durata del contratto</u> (2.109.150,00 x 3 anni)	€ 6.327.450,00

E' prevista la facoltà di ripetizione del servizio per un periodo massimo di 2 (due) anni, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, ponendo a base della procedura negoziata la somma massima, stimata e non vincolante, di Euro 4.218.300,00 = IVA esclusa. Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'Amministrazione che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'appaltatore abbia nulla a che pretendere a riguardo obbligandosi a rinunciare, sin da ora, ad avanzare – nel caso in cui l'Amministrazione non intenda procedere alla suddetta ripetizione dell'incarico – sia il diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo sia pretese economiche o indennizzi di sorta.

Pertanto, ai fini dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 il valore massimo stimato dell'appalto comprensivo dell'eventuale ripetizione è pari a € Euro 10.545.750,00 (diecimilionicinquecentoquarantacinquemilasettecentocinquanta/00), IVA esclusa, determinato da Euro 6.327.450,00 iva esclusa per il triennio e Euro 4.218.300,00 iva esclusa per il biennio relativo alla eventuale ripetizione del contratto, calcolato nel seguente modo:

Elementi della base d'asta		Unità a base d'asta	Stima convenzionale della serie storica delle riscossioni	Base d'asta annuale convenzionale
a)	Aggio	5,80%	€ 16.000.000,00	€ 928.000,00
b)	Partita	€ 0,80	n. 280.000	€ 224.000,00
c)	Spese postali comunicazione con posta ordinaria	€ 1,10	n. 250.000	€ 275.000,00
d)	Spese postali comunicazione con posta raccomandata A/R	€ 5,18	n. 130.000	€ 673.400,00
e)	Spese postali comunicazioni a mezzo notifica	€ 8,75	n. 1.000	€ 8.750,00
Importo convenzionale annuo				€ 2.109.150,00
Importo complessivo convenzionale a base d'asta = importo convenzionale annuo moltiplicato per gli <u>anni di durata del contratto compresa l'eventuale ripetizione</u> (importo convenzionale annuo x 3 + importo annuo convenzionale x 2 <i>eventuale ripetizione</i>)				€ 10.545.750,00

L'aggio offerto, i corrispettivi offerti e gli importi unitari offerti per le tre tipologie di spese di comunicazione costituiranno il "riferimento prezzi" per l'erogazione delle spettanze in relazione alle quantità effettive lavorate.

Pertanto, l'importo conseguente all'aggiudicazione sarà anch'esso convenzionale.

Non costituiscono base d'asta le spese relative alle procedure esecutive di cui al D.M. 21 novembre 2000.

L'aggio, calcolato al netto delle spese, è a carico del contribuente, in misura intera, ed è corrisposto solo a seguito di riscossione dell'importo dovuto. In ogni caso, non costituisce onere per la Regione, salvo gli oneri fiscali ai sensi di legge.

Le spese postali sono a carico dei contribuenti. Per le comunicazioni effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) non è previsto alcun rimborso spese in favore del Concessionario.

E' prevista la possibilità di prorogare il Contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

E' prevista la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo del Contratto ed agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso, ai sensi dell'art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 8 - Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali sono comprensivi di ogni attività necessaria alla prestazione del Servizio.

Tutti i predetti corrispettivi unitari sono determinati a proprio rischio dal Concessionario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Concessionario di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o all'ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Concessionario medesimo dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

Il Concessionario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Corrispettivi e rimborsi sono solamente quelli qui indicati, con esclusione di ogni ulteriore spesa e corrispettivo non previsti.

Le spese postali sono a carico del contribuente in caso di avvenuta riscossione, nella misura risultante dall'offerta aggiudicataria.

Le spese relative alle procedure cautelari ed esecutive sono a carico del contribuente in caso di avvenuta riscossione, nella misura indicata dalle tabelle di cui agli Allegati A e B del D.M. 21 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni. Nessuna altra spesa, oltre a quelle qui indicate e all'aggio può essere richiesta ai contribuenti. In caso di mancata riscossione per

qualunque motivo, per responsabilità non imputabile al Concessionario, tutte le spese saranno da Regione rimborsate nella misura prevista dalla tabella di cui agli allegati A e B del D.M. 21 novembre 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il rimborso delle spese postali è regolato dal punto 18 dell'Allegato B. A titolo di esempio non saranno rimborsate spese postali per irregolarità compiute nell'attività di notifica e comunicazione.

In caso di mancata riscossione per qualunque motivo per responsabilità non imputabile al Concessionario, il rimborso delle spese viene saldato a seguito di dichiarazione di inesigibilità (come di seguito dettagliata).

In caso di scarico parziale o totale delle partite prese in carico dal Concessionario saranno riconosciute esclusivamente le eventuali spese postali ed esecutive, sostenute sino alla data del scarico stesso, e il corrispettivo a partita.

Regione verifica le spese effettivamente sostenute annualmente dal Concessionario.

Inesigibilità

Il credito si considererà divenuto comunque inesigibile per causa imputabile al Concessionario nei seguenti casi, oltre a quelli previsti per legge tra le cause di perdita del diritto al scarico:

- mancato rispetto imputabile al Concessionario dei termini per la notificazione degli atti e per l'avvio delle procedure cautelari ed esecutive;
- mancato svolgimento ed attivazione delle procedure cautelari ed esecutive su tutti i beni aggredibili del debitore, e/o eredi o aventi causa o coobbligati, salvo dimostrazione da parte del Concessionario dell'effettiva impossibilità all'attivazione ed allo svolgimento di tali procedure;
- mancata riscossione del credito, nel rispetto dei termini di legge, per vizi ed irregolarità compiuti dal Concessionario nell'attività di notificazione degli atti e, comunque, nell'ambito delle procedure cautelari ed esecutive da intraprendere.

Resta fermo che il Concessionario, in caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare alla Regione, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota, onnicomprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il Concessionario non proceda al pagamento, la Regione farà le opportune compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, se del caso, con escussione della cauzione.

Il rimborso delle spese a seguito di esecuzione infruttuosa è riconosciuto al Concessionario esclusivamente nel caso in cui venga emesso dalla Regione uno sgravio totale per causa non imputabile all'attività del Concessionario stesso.

Le spese, anche processuali in caso di soccombenza del Concessionario, restano a carico dello stesso.

Il *Concessionario* non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad ulteriori adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione dell'adeguamento ISTAT a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale.

Articolo 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

Con la sottoscrizione del *Contratto*, il *Concessionario* assume **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*" (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni, anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti nella citata legge, il contratto si intende risolto di diritto, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii

In particolare, il *Concessionario* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A tal fine, il *Concessionario* si impegna a comunicare **tempestivamente**, prima dell'aggiudicazione definitiva, il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non via esclusiva, all'appalto nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente; la mancata comunicazione impedisce di procedere all'aggiudicazione definitiva.

Il *Concessionario* inoltre:

- a. si impegna a comunicare a Regione entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti le persone delegate ad operare sul conto corrente;
- b. ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della fattura medesima, il CIG della procedura;
- c. ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto medesimo.

Il *Concessionario* invierà la fattura secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica e secondo le disposizioni regionali in materia, con il riferimento delle attività svolte e del relativo corrispettivo. Ciascuna fattura dovrà obbligatoriamente riportare sia il Codice Identificativo Gara (CIG) sia il codice RLID che verrà comunicato: l'assenza o la non corretta indicazione del codice RLID comporterà il rifiuto della fattura.

Le fatture potranno essere emesse solo a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione, il quale provvederà pertanto a verificare la conformità delle prestazioni eseguite alle clausole contrattuali; il suddetto certificato verrà inoltre controfirmato dal R.U.P..

L'amministrazione Regionale provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale dopo aver verificato che da parte del soggetto aggiudicatario sia stato effettuato il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti mediante acquisizione d'ufficio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori se presenti.

I corrispettivi saranno erogati a cadenza bimestrale posticipata, previa emissione di fattura entro (dieci) giorni successivi al bimestre di riferimento delle prestazioni.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 629, della L. n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) la Giunta corrisponderà alla società il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario. Le fatture dovranno pertanto riportare l'annotazione "*scissione dei pagamenti*".

Inoltre, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tale ritenuta non deve essere effettuata nel caso di pagamento in un'unica soluzione.

Pertanto, a prescindere dal regime IVA della fornitura/del servizio, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto oppure esposto direttamente al netto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, entro 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Concessionario* potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel *Contratto*. Qualora il *Concessionario* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il *Contratto* si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, dalla *Regione*, ai sensi del successivo Art. 16.

Nel caso in cui risulti aggiudicatario un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, fermo restando il pagamento esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" al loro interno delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che il Raggruppamento si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto. In tal caso, la società mandataria del raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà

contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.

Articolo 10 - Obbligazioni del Concessionario

Sono a carico del *Concessionario* tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei *Servizi* del *Contratto*, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

Il *Concessionario* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la *Regione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di Servizio contenuti negli Allegati B e C e nell'Offerta Tecnica.

Il *Concessionario* si obbliga:

- ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002, a provvedere al pagamento dei propri subfornitori nel termine di 30 giorni dal ricevimento di regolare fattura salvo eventuali diversi espliciti accordi tra le parti, a tal fine il Concessionario si impegna a produrre, in occasione degli stati di avanzamento in vista del certificato di regolare esecuzione, idonea dichiarazione ai sensi del D..R. n. 445/2000 che attesti il rispetto dei termini sopraindicati e, su richiesta del RUP, tutta la documentazione utile a verificare il rispetto dei tempi di pagamento.
- a *manlevare* e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni contrattuali oggetto del *Contratto*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- a *predisporre* tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità dei Servizi alle prescrizioni contrattuali;
- a *comunicare* tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del *Contratto*, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Il *Concessionario* si obbliga a consentire a Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti negli allegati tecnici (B e C), nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico del *Concessionario*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Concessionario* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della *Regione*, assumendosene il medesimo *Concessionario* ogni relativa alea.

Il Concessionario è il soggetto legittimato ad emendare e sottoscrivere gli atti di sollecito o di notifica di avviso di intimazione nonché attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubbliche che le normative vigenti riconoscono in capo all'ente impositore, potestà che si intendono trasferite e/o delegate al Concessionario per effetto della concessione stessa.

Obblighi del Concessionario in materia di protezione dei dati personali

Il Concessionario si obbliga, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali), del D.lgs. 196/2003 come novellato dal D.lgs. 101/2018, dei Provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, a garantire che il trattamento dei dati personali che scaturisce dallo svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e del diritto alla protezione dei dati personali.

In particolare la sopracitata normativa vigente impone al Concessionario i seguenti obblighi in materia di protezione dei dati personali:

10.1. Obblighi di carattere organizzativo

Il Concessionario, per quanto di competenza ed ai sensi del Regolamento UE 2016/679, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali dal Titolare del trattamento, Regione Lombardia.

Qualora il Concessionario, Responsabile del trattamento, intenda avvalersi di Subfornitori, ove consentito, per l'adempimento dei contenuti contrattuali oggetto della Gara che prevedono un trattamento di dati, è tenuto a comunicare a Regione entro il termine di 15 giorni, la denominazione di tali Subfornitori e i trattamenti delegati per l'opportuna nomina a Responsabile.

Il Responsabile nominato, inoltre, procede ad individuare, nominare ed istruire:

- i "soggetti preposti al trattamento", ovvero i soggetti (persone fisiche) che svolgono le attività di trattamento dei dati personali oggetto della presente fornitura;
- nel caso i dati siano gestiti tramite piattaforma informatica: gli "Amministratori di Sistema", ovvero i soggetti preposti a tale funzione o loro equiparati, sia che questi operino presso la propria sede per le attività correlate alla fornitura oggetto della presente Gara.

Regione si riserva di chiedere in qualunque momento alla società aggiudicataria e/o ai suoi Subfornitori l'elenco aggiornato delle persone fisiche preposte al trattamento dei dati personali e gli Amministratori di Sistema.

10.2. Obblighi relativi alle misure di sicurezza

Come previsto dall'art. 25 Reg. UE 2016/679, deve essere adottato un approccio basato sulla *Privacy by Design e by Default* che prevede l'adozione di misure di sicurezza a tutela di tutto il ciclo di vita del trattamento dei dati personali.

Il Concessionario e/o tutti gli eventuali Subfornitori ai sensi dell'art. 32 Reg. UE 2016/679 si impegnano a mettere in atto misure tecniche e organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure non sono definite puntualmente dalla normativa ma, in armonia con il principio di "*accountability*", devono essere preventivamente concordate con il Titolare, Regione, attraverso opportune attività di analisi e verifica dei trattamenti e dei potenziali impatti in termini di privacy, in funzione del rischio che il trattamento dei dati comporta per i soggetti interessati. Il Concessionario dovrà pertanto garantire il rispetto di tali misure di sicurezza identificate come necessarie ed opportune.

Oltre all'applicazione delle misure di sicurezza, il trattamento dei dati personali, da parte del Concessionario o Subfornitore, dovrà sempre ispirarsi al rispetto dei principi generali del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018, e quindi avvenire in modo lecito e secondo correttezza, valutando la pertinenza, la completezza e la non eccedenza dei dati rispetto alle finalità dei trattamenti in funzione delle attività assegnate.

10.3. Obblighi derivanti dal Provvedimento sugli Amministratori di Sistema e s.m.i.

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha stabilito con il Provvedimento del Garante del 27 novembre 2008 e s.m.i. specifiche misure di sicurezza e di verifica relativamente alle attività svolte da parte degli Amministratori di Sistema sui sistemi da loro gestiti. Il Concessionario è tenuto ad implementare le misure previste dal citato Provvedimento nell'ambito oggetto del contratto.

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente le nomine degli amministratori di sistema tramite apposita comunicazione via PEC a Regione.

10.4. Obblighi relativi alle violazioni dei dati personali

Il Concessionario dovrà comunicare senza ritardo a Regione ogni violazione dei dati o incidente informatico con un impatto significativo sui dati personali contenuti nelle banche dati, secondo le procedure previste da Regione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 33 Reg. UE 2016/679. Tali procedure potranno essere messe a disposizione del Concessionario al fine di potersi attenere alle stesse.

10.5. Obblighi di Assistenza e collaborazione

Il Concessionario e/o il Subfornitore dovranno assistere Regione nell'ipotesi di esercizio dei diritti da parte degli Interessati al trattamento dei dati, collaborando al fine di dar seguito alle eventuali richieste di accesso, rettifica, cancellazione, portabilità, opposizione da questi ultimi inoltrate.

Il Fornitore e/o il Subfornitore dovranno inoltre fornire la massima collaborazione a Regione nelle attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) previste dall'art. 35 Reg. UE

2016/679 e di aggiornamento del Registro delle attività di trattamento previsto dell'art. 30 Reg. UE 2016/679.

Articolo 11 - Verifiche della fornitura

Il RUP nomina al momento della stipula del contratto un Direttore dell'esecuzione che assume specificamente i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e che rilascia, a tal fine, il relativo certificato di verifica di conformità.

Articolo 12 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali e Codice di Comportamento

Con D.G.R. 1299 del 30/01/2014 è stato approvato il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali che regola i comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti della Regione Lombardia e dei soggetti del Sistema Regionale di cui all'All. A1 l.r. n.30/2006, nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture.

Esso stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici individuati di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio e **costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto di appalto**.

Il personale dipendente ed i collaboratori dell'appaltatore sono inoltre tenuti ad osservare e rispettare le norme contenute nel *"Codice di comportamento per il personale della Giunta della Regione Lombardia"*, approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016 e pubblicato sul sito internet www.regione.lombardia.it.

La violazione di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Articolo 13 - Obblighi relativi al rapporto di lavoro

Il *Concessionario* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il *Concessionario* si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del *Contratto* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al *Concessionario* di cui all'articolo 105, comma 14, D.Lgs. n. 50/2016 in caso di subappalto.

Articolo 14 - Penali

Il Responsabile Unico del Procedimento, anche tramite il Direttore dell'Esecuzione procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali o ritardi nell'esecuzione, si procederà all'immediata contestazione delle circostanze come sopra rilevate tramite posta elettronica certificata intimando al Concessionario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 10 giorni.

Il contraente potrà inviare le proprie controdeduzioni sempre via pec entro il termine perentorio di 5 giorni dalla formale contestazione.

Decorso il suddetto termine, qualora non pervengano le giustificazioni o le stesse non siano ritenute valide, si procederà all'applicazione delle penali previste nell'Allegato A.

L'ammontare delle penali non può comunque superare il 10 per cento dell'ammontare contrattuale; l'Amministrazione si riserva in ogni caso la possibilità di risolvere il contratto in caso di reiterate violazioni delle norme contrattuali e delle attività previste nell'offerta tecnica.

Inoltre, nei casi in cui il contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del Contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Regione si riserva la facoltà di fruire, ai sensi dell'art. 17 del d.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46, dei servizi forniti da Agenzia della Entrate – Riscossione, in qualità di agente della riscossione nazionale, per l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dal contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alla Regione.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Regione potrà rivalersi sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

L'inesatto adempimento o i ritardi, determinati da cause di forza maggiore, dovranno essere previamente o tempestivamente comunicati dal contraente al RUP/DEC via posta elettronica certificata.

Le contestazioni se rilevanti, vengono comunicate dal RUP alla Commissione per la Gestione dell'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi, di cui all'art. 53 del D.lgs 446/97 e al D.M. 9 marzo 2000 n. 289

Articolo 15 - Cauzione definitiva

Ai fini della stipula del *Contratto*, il *Concessionario* ha prestato una cauzione definitiva a favore della *Regione* rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del *Concessionario* nascenti dall'esecuzione del *Contratto* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo comunque il risarcimento del maggior danno subito. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal *Concessionario*, anche

quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il *Concessionario*, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, l'Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del *Concessionario* all'istituto garante di una comunicazione della *Regione*, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla *Regione*.

In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il *Concessionario* dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) *giorni lavorativi* decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

Articolo 16 - Risoluzione

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, è facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti all'appaltatore - risolvere il contratto di appalto per inadempimento ex art. 1456 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) qualora non venga reintegrata la fidejussione a seguito di escussione della stessa per mancato riversamento (punto 12 dell'Allegato A);
- b) applicazione di penali per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del *Contratto*
- c) in caso di ripetute violazioni dei livelli di *Servizio*, come previsto dal punto dell'Allegato A;
- d) danno all'immagine di *Regione*
- e) qualora siano già state applicate n. 3 penali;
- f) violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010 in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- g) violazione del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali;
- h) violazione del Codice di Comportamento approvato con d.g.r. n. 6062 del 29.12.2016;
- i) violazione degli adempimenti previsti dal successivo articolo 19 in caso di subappalto;
- j) pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le parti.

Resta inteso che l'Amministrazione si riserva di segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del *Contratto*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Concessionario* ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 - Recesso e rinegoziazione

E' facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto di appalto in qualunque momento ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se è già iniziata la prestazione del servizio; tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'appaltatore, da parte del RUP, di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata A.R. anticipata via fax la quale dovrà pervenire almeno 20 giorni prima della data del recesso, in tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già correttamente eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso oltre al decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite, calcolato secondo quanto stabilito dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di recesso il Concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

In caso di sopravvenuta operatività di convenzione o altra tipologia contrattuale ARCA o CONSIP, più conveniente per l'Amministrazione si potrà procedere ad una rinegoziazione del contratto.

Articolo 18 - Responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula del *Contratto*, il *Concessionario* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Concessionario* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il *Concessionario* si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il *Concessionario* dichiara di essere in possesso di un'adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del *Contratto*.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro) a favore dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del servizio, l'Affidatario dovrà stipulare- se non già in possesso - apposita polizza di assicurazione con primaria Compagnia operante sul mercato assicurativo di riferimento, per responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli eventuali danni di qualsiasi natura cagionati a terzi, compresa la stazione appaltante, a garanzia dei rischi connessi all'appalto.

La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del *Contratto* e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto *Contratto*.

L'Amministrazione procederà a visionare, preventivamente alla stipula del contratto, la copia integrale della polizza; il massimale per sinistro della garanzia RCT non dovrà essere inferiore a € **3.500.000,00**.

La Sezione della RC verso i terzi dovrà prevedere, fra le varie estensioni di garanzia, anche la garanzia dei danni da incendio.

Resta comunque ferma la totale responsabilità della ditta appaltatrice riguardo il risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza.

Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli eventi causa.

Tutta la documentazione sopra citata dovrà essere obbligatoriamente fornita in lingua italiana.

Articolo 19 - Subappalto

Il Servizio, che può essere svolto solamente da soggetti iscritti nell'apposito Albo Ministeriale dei soggetti abilitati ad effettuare le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi nonché di altre entrate dei Comuni e delle Province, previsto dall'art. 53 del d.lgs. 446/97, può essere oggetto di subappalto esclusivamente per le attività quali la stampa, l'imbustamento e la spedizione delle comunicazioni ai debitori pertanto nel limite del 40% del valore contrattuale complessivo.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi ed agli oneri dell'appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione di quanto subappaltato. L'Amministrazione Regionale provvederà al pagamento delle prestazioni subappaltate esclusivamente al soggetto appaltatore al quale competerà l'onere dei pagamenti in favore dei subappaltatori, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il subappalto è consentito, **previa autorizzazione dell'Amministrazione**, alle seguenti condizioni:

- il subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto;
- in sede di offerta devono essere indicati i servizi o le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- l'appaltatore deve inoltrare la specifica richiesta di subappalto al Responsabile Unico del Procedimento, per la successiva autorizzazione, depositando copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'esecuzione delle relative attività unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- alla copia autentica del contratto di cui al precedente punto deve essere allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. Analoga dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio.

L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 giorni dalla relativa richiesta.

Si precisa, inoltre, che:

- l'esecuzione delle attività subappaltate non può essere oggetto di ulteriore subappalto;
- è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
- l'amministrazione procederà alla sospensione dei pagamenti qualora l'appaltatore non trasmetta nel termine di 20 giorni soprariportato le fatture quietanzate del sub-appaltatore;
- prima dell'inizio delle attività il subappaltatore trasmette all'Amministrazione, per il tramite dell'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali e, prima di ciascun pagamento, il documento attestante il versamento delle ritenute fiscali, dei contributi previdenziali e assicurativi dei dipendenti;
- l'appaltatore è, altresì, responsabile in solido con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Regione revocherà l'autorizzazione al subappalto
- è necessaria una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato o qualora siano variati requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

Resta inteso che:

- **tutti** gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* (G.U. n. 196 del 23 agosto 2010) e successive modifiche ed integrazioni sono assunti dal Concessionario anche nei confronti di eventuali subappaltatori;
- nel contratto di subappalto dovrà essere inserita apposita clausola che prevede il rispetto degli obblighi previsti dal Patto di integrità di cui al precedente articolo 12.

L'appaltatore è comunque tenuto a comunicare, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati, eventuali variazioni a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

Articolo 20 – Divieto di cessione del Contratto

Salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto al *Concessionario* di cedere, a qualsiasi titolo, il *Contratto*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il *Contratto* ai sensi del precedente Articolo 16.

Articolo 21 - Brevetti industriali e diritti d'autore

Il *Concessionario* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Concessionario*, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Concessionario* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il *Concessionario* delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del *Contratto*, ai sensi del precedente Articolo 16 recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 22 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Concessionario* e l'Amministrazione, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del *Contratto*, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Articolo 23 - INFORMATIVA in tema di protezione e trattamento dei dati personali

Il trattamento dati è disciplinato dal Regolamento UE n. 679/2016.

Il titolare del trattamento dati è la Giunta Regionale nella persona del suo legale rappresentante.

I dati richiesti sono utilizzati esclusivamente a fini concorsuali e contrattuali.

Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento 679/2016, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.

Ai sensi dell'art. 28 del reg. n. 679/2016 il contraente verrà individuato quale responsabile del trattamento dati.

Articolo 24 - Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico del *Concessionario* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto nonché le spese di pubblicazione degli avvisi di gara sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012) e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il *Concessionario* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il *Concessionario* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Concessionario*.

Allegati parti integrante del capitolato:

Allegato A - *"Attività in capo al concessionario"*

Allegato B – *"Specifiche tecniche del sistema informativo"*

Allegato C – *"Specifiche di interscambio dati fra ente e Concessionario"*